**Allegato 2**

**Schema tipo della**

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO**

**Introduzione metodologica**

*La presente relazione si compone di 5 capitoli, alcuni da redigersi a cura del gestore (G) dell’impianto (2 e 3) e i restanti capitoli (1, 4 e 5) a cura del soggetto competente (SC) - la Regione o altro ente da questa individuato.*

*Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli devono coprire l’intero orizzonte temporale del secondo periodo regolatorio (anni 2022-2025).*

*Il soggetto competente rimane il soggetto responsabile dell’elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all’Autorità unitamente agli altri atti – PEF, dichiarazione di veridicità, provvedimento di approvazione e validazione della proposta di PEF, tariffa/e di accesso all’impianto ed eventuale ulteriore documentazione – che complessivamente costituiscono la proposta tariffaria da sottoporre all’approvazione di competenza dell’Autorità.*

*Il termine per tale trasmissione è fissato al 30 aprile 2022 come previsto dal comma 7.6 lettera b) della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF).*

**Sommario**

[1 Premessa (SC) 3](#_Toc101523165)

[1.1 Documentazione per ciascun impianto 3](#_Toc101523166)

[1.1.1 Procedimento in caso di inerzia totale o parziale del gestore 3](#_Toc101523167)

[1.2 Soggetto competente, classificazione dell’impianto e criterio di prossimità 3](#_Toc101523168)

[1.3 Altri elementi da segnalare 4](#_Toc101523169)

[2 Descrizione delle attività dell’impianto (G) 4](#_Toc101523170)

[2.1 Caratteristiche dell’impianto 4](#_Toc101523171)

[2.2 Flussi degli impianti di chiusura del ciclo minimi 4](#_Toc101523172)

[2.3 Flussi degli impianti intermedi 4](#_Toc101523173)

[3 Dati relativi alla gestione dell’impianto (G) 4](#_Toc101523174)

[3.1 Regime giuridico 4](#_Toc101523175)

[3.2 Altre informazioni rilevanti 5](#_Toc101523176)

[3.3 Dati per la determinazione del Vincolo ai Ricavi dell’Impianto 5](#_Toc101523177)

[3.3.1 Dati di conto economico 5](#_Toc101523178)

[3.3.2 Avvicendamenti gestionali o impianti entrati recentemente in esercizio 6](#_Toc101523179)

[3.3.3 Costi operativi incentivanti (COI) 6](#_Toc101523180)

[3.3.4 Investimenti 6](#_Toc101523181)

[3.3.5 Fonti di finanziamento 6](#_Toc101523182)

[3.3.6 Dati relativi ai costi di capitale 6](#_Toc101523183)

[3.4 Composizione del RI\_TRA2021 7](#_Toc101523184)

[4 Attività di validazione (SC) 7](#_Toc101523185)

[5 Valutazioni del soggetto competente (SC) 7](#_Toc101523186)

[5.1 Limite alla crescita annuale del fattore tariffario 7](#_Toc101523187)

[5.2 Fattori tariffari di prossimità e non prossimità 7](#_Toc101523188)

[5.3 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità 7](#_Toc101523189)

[5.4 Ammortamenti delle immobilizzazioni 8](#_Toc101523190)

[5.5 Valutazioni in ordine all’equilibrio economico finanziario 8](#_Toc101523191)

[5.6 Rinunce componenti di costo 8](#_Toc101523192)

[5.7 Rimodulazione del valore eccedente il limite alla variazione annuale di crescita 8](#_Toc101523193)

# Premessa (SC)

## Documentazione per ciascun impianto

In conformità alle previsioni contenute nei commi 7.2 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/rif, il soggetto competente acquisisce dal gestore di ciascun impianto soggetto a regolazione tariffaria ubicato nel territorio di propria competenza il PEF relativo al singolo impianto redatto secondo lo schema-tipo predisposto dall’Autorità (Allegato 1 della determina 1/DRIF/2022) e in conformità all’articolo 27 dell’Allegato A alla menzionata deliberazione (MTR-2), corredato dalla seguente documentazione:

1. la descrizione delle attività e i dati relativi alla gestione dell’impianto riportati dal gestore secondo quanto previsto nei capitoli 2 e 3 del presente schema-tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall’Autorità (Allegato 2 della determina 1/DRIF/2022) illustrando sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
2. una dichiarazione, predisposta dal gestore utilizzando lo schema-tipo di cui all’Allegato 3 della determina 1/DRIF/2022, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la completezza e la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, nonché la conformità alla normativa vigente del titolo autorizzatorio per la gestione dell’impianto soggetto a regolazione tariffaria ai sensi del MTR-2;
3. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte, funzionale all’attività di validazione;
4. eventuali ulteriori elementi richiesti dal soggetto competente di cui al comma 7.2 della deliberazione 363/2021/R/rif.

### Procedimento in caso di inerzia totale o parziale del gestore

La mancata collaborazione da parte del gestore nei confronti del soggetto competente nell’ambito della procedura di approvazione di cui all’articolo 7 della deliberazione 363/2021/R/rif è da considerarsi inerzia, pertanto, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9 della medesima deliberazione[[1]](#footnote-2).

Il soggetto competente dà atto delle attività compiute, dei riscontri ricevuti dei documenti acquisiti, anche parzialmente utilizzati, e, dei corrispettivi approvati dando evidenza dell’applicazione della clausola di invarianza.

## Soggetto competente, classificazione dell’impianto e criterio di prossimità

Il soggetto competente fornisce indicazione del/i provvedimento/i regionale/i che:

* nell’ambito delle attività di programmazione settoriale, ha/hanno individuato/i gli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, totalmente o parzialmente, e gli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi” (Articoli 5 e 6 deliberazione 363/2021/R/rif);
* ha definito i flussi soggetti a regolazione tariffaria per ciascuno degli impianti individuati come “minimi” o “intermedi” (comma 6.2, lettera a), deliberazione 363/2021/R/rif);
* ha specificato il criterio di prossimità ove ritenuto utile (comma 6.2, lettera b), deliberazione 363/2021/R/rif);
* ha individuato il soggetto competente ad assumere le pertinenti determinazioni relativamente alla predisposizione del piano economico finanziario e alla determinazione delle tariffe di accesso agli impianti “minimi” o agli impianti “intermedi” (comma 7.2 e 7.5 deliberazione 363/2021/R/rif).

## Altri elementi da segnalare

Il soggetto competente dà, altresì, atto di eventuali ulteriori elementi, ivi comprese eventuali specificità locali, sottesi alle scelte in concreto adottate nell’ambito del procedimento di approvazione delle tariffe di accesso agli impianti “minimi” o agli impianti “intermedi” che ritiene meritevoli di segnalazione all’Autorità.

# Descrizione delle attività dell’impianto (G)

## Caratteristiche dell’impianto

Il gestore illustra le caratteristiche tecnologiche ed ambientali dell’impianto[[2]](#footnote-3), con particolare riferimento a quelle ritenute maggiormente rilevanti ai fini della determinazione da parte del soggetto competente del parametro *ka* per ciascun anno *a* (2022, 2023, 2024, 2025).

## Flussi degli impianti di chiusura del ciclo minimi

Il gestore fornisce informazioni in ordine ai flussi valorizzati nella tabella “Flussi da programmazione” dell’Allegato 1.

Il gestore fornisce, altresì, sintetiche informazioni sulla quantificazione degli eventuali flussi gestiti dall’impianto ma qualificati come aggiuntivi e/o integrati ovvero relativi alla gestione di rifiuti speciali.

## Flussi degli impianti intermedi

Il gestore illustra sinteticamente i flussi valorizzati nella tabella “Flussi da programmazione” dell’Allegato 1.

Il gestore fornisce, altresì, sintetiche informazioni sulla quantificazione degli eventuali flussi gestiti dall’impianto ma non qualificati come in ingresso ad impianti di chiusura del ciclo “minimi”.

# Dati relativi alla gestione dell’impianto (G)

## Regime giuridico

Il gestore indica il regime giuridico in cui opera l’impianto, specificando in particolare se vengono applicate tariffe amministrate e/o tariffe determinate in esito a procedure negoziali.

Il gestore dovrà indicare, con riferimento ai soli flussi assoggettati alla regolazione, la/e tariffa/e applicata/e nel 2021.

## Altre informazioni rilevanti

Il gestore illustra la propria situazione relativamente a:

* lo stato giuridico-patrimoniale di eventuale crisi patrimoniale (es. procedure fallimentari, concordato preventivo, altro);
* i ricorsi pendenti rilevanti (es. per la gestione dell’impianto e/o per lo svolgimento del servizio);
* le sentenze rilevanti passate in giudicato nell’ultimo biennio.

## Dati per la determinazione del Vincolo ai Ricavi dell’Impianto

### Dati di conto economico

Con riferimento a ciascun anno *a*, le componenti di costo riportate nel PEF dovranno essere riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell’anno contabile di riferimento individuato in conformità alle previsioni contenute nell’articolo 7 del MTR-2.

A tal fine il gestore dovrà dar conto dei criteri utilizzati per l’individuazione dei costi afferenti alle attività di trattamento dei flussi assoggettati alla regolazione delle tariffe di accesso agli impianti, descrivendo gli eventuali *driver* impiegati per l’allocazione dei costi, che devono essere determinati secondo criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità.

In secondo luogo, il gestore dovrà dare separata evidenza delle rettifiche effettuate in conformità al comma 7.3 del MTR-2 dei dati di conto economico:

* dei costi attribuibili alle attività capitalizzate;
* delle “poste rettificative” delle voci di costo operativo di cui all’articolo 1, comma 1 del MTR-2;
* dei costi sostenuti per il conseguimento dei *target* cui è stata associata (in sede di determinazione del vincolo ai ricavi dell’impianto riferito a precedenti annualità) la valorizzazione di costi operativi incentivanti (di natura previsionale)[[3]](#footnote-4).

Il gestore dovrà indicare le voci di costo che alimentano la componente , ossia la componente comprensiva degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall’Ente territorialmente competente, ivi compresi gli oneri relativi al disagio ambientale e all’ecotassa.

Il gestore esplicita l’eventuale utilizzo della deroga per la valorizzazione dei contratti di *leasing* operativo e/o finanziario nella determinazione dei costi operativi ovvero dei costi operativi incentivanti.

Nel caso di impianti intermedi, si richiede di indicare il totale dei costi di smaltimento e di recupero sostenuti per il trattamento dei flussi in uscita verso impianti di chiusura del ciclo “minimi”.

Il gestore, su richiesta del soggetto competente, fornisce sintetiche informazioni sui ricavi conseguiti evidenziando quelli relativi alla vendita di materiale ed energia.

### Avvicendamenti gestionali o impianti entrati recentemente in esercizio

Nei casi di avvicendamenti gestionali o di impianti recentemente entrati in esercizio, ove non siano disponibili i dati di costo di cui all’articolo 7 del MTR-2, il gestore, tenuto alla predisposizione del PEF illustra e giustifica, in base alla decorrenza del verificarsi di tali casi, l’utilizzo dei dati parziali, utilizzati eventualmente riparametrati, e le stime effettuate.

### Costi operativi incentivanti (COI)

Il gestore illustra, per ciascun anno del periodo 2022-2025, le proprie stime relative all’eventuale valorizzazione dei costi operativi incentivanti di cui al comma 9.3 del MTR-2 per la copertura degli oneri attesi per il conseguimento di target connessi:

* alle modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l’introduzione di soluzioni tecnologiche innovative;
* all’introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi rispetto a quelli vigenti.

### Investimenti

Il gestore, per quanto di propria competenza e con riferimento al periodo 2022-2025, illustra:

* il fabbisogno di investimenti, determinato in considerazione delle scelte di pianificazione regionale e, ove esistente, di ambito ottimale per il riequilibrio dei flussi fisici e in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti;
* gli interventi previsti nel quadriennio per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
* gli interventi realizzati e gli obiettivi conseguiti in termini di sviluppo infrastrutturale e incremento della capacità impiantistica, e dell’efficacia ambientale, in coerenza con quanto disposto con le programmazioni di competenza regionale e nazionale.

### Fonti di finanziamento

Il gestore indica le fonti di finanziamento, con particolare riferimento a quelle derivanti da mezzi di terzi, evidenziando le modifiche significative rispetto agli anni precedenti.

### Dati relativi ai costi di capitale

Il gestore, per ciascun anno del periodo 2022-2025, valorizza le componenti di costo di capitale *CK* in conformità alle regole di cui all’articolo 7, comma 2 e al Titolo IV del MTR-2, e alle delibere 459/2021/R/rif e 68/2022/R/rif, fornendo, nella presente relazione, evidenza dei cespiti sottesi al calcolo delle componenti di costo d’uso del capitale.

Nel caso di infrastrutture condivise con servizi/business esterni alle attività di trattamento relative ai flussi assoggettati a regolazione (in assenza di contabilità separata), il gestore descrive gli eventuali *driver* impiegati per l’allocazione dei costi, che devono essere determinati secondo criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità.

In generale, il gestore illustra le elaborazioni condotte ai fini della determinazione delle componenti , , e .

Ove rilevante, il gestore:

* fornisce separata evidenza dei cespiti di proprietari diversi e dei relativi costi di cui si chiede il riconoscimento;
* illustra i criteri sottesi alle migliori stime in merito all’esaurimento delle discariche ai fini di consentire al soggetto competente di definire la relativa vita utile regolatoria;
* illustra le valutazioni effettuate in merito:
  + alla vita utile assegnata ai cespiti ove non direttamente riconducibili alle tipologie previste nelle tabelle di cui all’articolo 15 del MTR-2 in conformità a quanto disposto dal comma 15.4 del predetto MTR-2;
  + alle motivazioni sottese alla proposta di adozione di una vita utile differente da quella regolatoria in conformità alla previsione di cui ai commi 15.5 e 15.6 del MTR-2.

## Composizione del RI\_TRA2021

Il gestore indica i ricavi relativi alle attività di trattamento dei rifiuti, ovvero corrispondenti ai flussi in ingresso all’impianto, nell’anno 2021.

# Attività di validazione (SC)

Ai sensi dell’articolo 28 del MTR-2, il soggetto competente, nell’ambito del procedimento di approvazione, sottopone il PEF a validazione e provvede alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza, illustrando i relativi criteri adottati.

Nel dettaglio, il soggetto competente descrive l’attività di validazione svolta sui dati trasmessi dal gestore con specifico riferimento alla verifica:

* 1. della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore, della loro completezza rispetto alle attività dallo stesso erogate e della loro congruità;
  2. del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

# Valutazioni del soggetto competente (SC)

## Limite alla crescita annuale del fattore tariffario

Il soggetto competente attesta il rispetto dell’incremento tariffario massimo applicabile alla struttura dei corrispettivi praticata dal gestore per ciascun anno del periodo regolatorio (2022, 2023, 2024, 2025), indicando il τ calcolato post rimodulazioni e rinunce, argomentando in merito alle eventuali scelte di rimodulazione e rinuncia rispetto alla valorizzazione del τ massimo applicabile (τa,max).

Il soggetto competente relaziona in ordine alle valutazioni effettuate rispetto alle caratteristiche tecnologiche ed ambientali dell’impianto per l’eventuale valorizzazione del fattore *k*.

## Fattori tariffari di prossimità e non prossimità

Il soggetto competente indica i fattori tariffari τ*P,a* e τ*nP,a* applicati rispettivamente ai flussi di prossimità e ai flussi di non prossimità laddove individuati.

## Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal gestore (*COIEXP*) per una o più annualità, il soggetto competente indica, per ogni anno di valorizzazione, il costo operativo incentivante approvato ed il *target* di miglioramento da conseguire ad esso associato, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e alla loro efficienza.

## Ammortamenti delle immobilizzazioni

Il soggetto competente verifica le vite utili dei cespiti utilizzate dal gestore dell’impianto, con particolare riferimento:

* al rispetto delle tabelle previste ai commi 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
* al rispetto del criterio indicato dal comma 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esso direttamente riconducibili.

In caso di adozione di una vita utile inferiore a quella regolatoria, il soggetto competente illustra le valutazioni effettuate indicando il vincolo autorizzativo, normativo o di pianificazione che determina la chiusura anticipata dell’impianto interessato.

In caso di adozione di una vita utile superiore a quella regolatoria, il soggetto competente illustra la procedura partecipata attivata col gestore interessato e le ragioni che la giustificano.

## Valutazioni in ordine all’equilibrio economico finanziario

Il soggetto competente dà atto delle verifiche e delle valutazioni compiute in ordine alla sussistenza dell’equilibrio economico finanziario della gestione rispetto agli aggiornamenti tariffari approvati in base alle previsioni dell’Allegato 1.

## Rinunce componenti di costo

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dal comma 5.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi del MTR-2, il soggetto competente indica le componenti di costo ammissibili che non si ritiene di coprire integralmente ed esprime le proprie valutazioni in ordine alla coerenza della rinuncia rispetto agli obiettivi definiti, fornendo comunicazione al gestore circa gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate e comunque assicurando il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario della gestione.

## Rimodulazione del valore eccedente il limite alla variazione annuale di crescita

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista di rimodulare tra le diverse annualità del periodo regolatorio 2022-2025, l’eccedenza tra il Vincolo ai Ricavi dell’Impianto (VRIa calcolato) e il Vincolo ai Ricavi determinato sulla base del fattore tariffario τa massimo applicabile (VRIa,max), il soggetto competente illustra le scelte svolte in merito alle rimodulazioni di tali eccedenze tra le diverse annualità del periodo regolatorio, tenuto conto del mantenimento dell’equilibrio economico finanziario del gestore, del rispetto del limite alla crescita annuale delle tariffe di accesso agli impianti, nonché del perseguimento degli specifici obiettivi programmati.

1. Qualora l’inerzia si protragga fino al trentesimo giorno antecedente allo scadere dei termini previsti dalla normativa vigente per l’assunzione delle pertinenti determinazioni, il soggetto competente, provvede alla predisposizione del PEF sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, escludendo incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento (comma 9.3 della deliberazione 363/2021/R/rif). Tali determinazioni hanno un’efficacia biennale, restando salva la facoltà di valutare nuove predisposizioni tariffarie, al fine del mantenimento dell’equilibrio economico finanziario delle gestioni. [↑](#footnote-ref-2)
2. A titolo esemplificativo il gestore può fornire informazioni relative alla capacità annua autorizzata, ai quantitativi effettivamente trattati, alla capacità residua, nonché agli output in uscita dall’impianto (energia prodotta, biogas prodotto, biometano prodotto, digestato prodotto, scarti, etc.). [↑](#footnote-ref-3)
3. Tale posta rettificativa assume rilievo a partire dall’anno *a+2*, qualora nell’anno *a* sia stata valorizzata la componente previsionale COI. [↑](#footnote-ref-4)